NORME URGENTI IN MATERIA DI ASILO POLITICO, DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E DI REGOLARIZZAZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ED APOLIDI GIA' PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Art. 11

Pubblicità - Relazione al Parlamento - Contributi alle Regioni

La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonche' i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalita' sociale, provvedono a dare la massima pubblicita' alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1989, non più in vigore dal 1 marzo 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-asilo-politico-di-ingresso-e-soggiorno/art-11-pubblicita-relazione-al-parlamento-contributi-alle-regioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it